



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 marzo 2016
(OR. en)

7281/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0081 (NLE)**

**VISA 80
COAFR 88**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 149 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 149 final.

All.: COM(2016) 149 final

Bruxelles, 16.3.2016
COM(2016) 149 final

2016/0081 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea è entrato in vigore il 1° dicembre 2014. L'accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea. L'articolo 10 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di controllare l'applicazione dell'accordo. Il comitato misto è tenuto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, ad adottare il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno da adottare non sarà parte dell'accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il regolamento interno, che dovrà essere adottato tramite delega data al rappresentante della Commissione in seno al comitato misto sulla base della decisione proposta, organizzerà i lavori del Comitato misto e contribuirà alla preparazione e gestione delle sue riunioni.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il regolamento interno, figurante in allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio, è il risultato delle consultazioni con le autorità responsabili di Capo Verde nel giugno 2015. Gli Stati membri sono stati consultati mediante procedura scritta conclusasi il 23.10.2015.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito, "accordo") istituisce un comitato misto. Il paragrafo 4 del suddetto articolo stabilisce che il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (2) Il regolamento interno è necessario per organizzare i lavori del comitato misto, che è stato incaricato di gestire l'accordo e di controllarne l'applicazione.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*